

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANETTI, MORANDI e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GENNAIO 1984

Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva

ONOREVOLI SENATORI. — Si susseguono con crescente insistenza notizie di corruzione nelle manifestazioni sportive, in particolare per quanto concerne il calcio. Notizie che occupano ormai largo spazio nella cronaca quotidiana.

I fatti — come già avvenne al momento dello scoppio del cosiddetto « scandalo del calcio-scommesse » — hanno avuto vasta risonanza nell'ambiente sportivo e nell'opinione pubblica più in generale, che ha amaramente riflettuto su questo « fenomeno ».

Amaramente perchè, di fronte a rilevanti fenomeni di corruzione in molti settori della vita pubblica del Paese, si riteneva, erroneamente, che lo sport ne fosse indenne. Certo, bisogna sempre aver presente che i fatti cui ci si richiama riguardano una minoranza esigua rispetto al complesso delle attività dello sport italiano, che resta un settore fondamentalmente pulito, con moltissimi dirigenti, tecnici ed atleti che compiono onestamente il proprio dovere, anzi compiono pure sacrifici per la loro « passione » sportiva.

Appunto per questo, per lo sviluppo che la pratica sportiva ha assunto in questi

anni, per il numero sempre crescente di cittadini che si cimentano in attività motorie e sportive, per la necessaria tutela di un ambiente tradizionalmente sano, si sente la necessità di contribuire, con una legge dello Stato, a dare rilevanza a fenomeni di corruzione, che dovessero trovare il loro manifestarsi nell'ambiente sportivo.

Questo, comunque, senza determinare alcun intralcio alla giustizia sportiva, che, per le sue stesse esigenze e regole, deve essere rapidissima e non sottoposta, quindi, ai tempi normali (cioè lunghi) della giustizia « ordinaria » italiana.

E veniamo alle proposte.

Per il regolamento federale sono illeciti « tutti gli atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica ».

L'illecito sportivo può essere commesso però solo da tesserati e viene giudicato dagli organi di giustizia sportiva (in modo molto tempestivo, del resto).

Rimangono esenti da punizione tutti gli atti di frode o corruzione sportiva commessi da estranei, da non tesserati. Considerati

gli enormi interessi, specialmente di natura economica, gravitanti attorno ai fatti ed avvenimenti sportivi, in particolare quelli calcistici, risulta necessaria, o quanto meno opportuna, la punizione — con legge dello Stato — della frode o corruzione sportiva. Tale necessità è diventata ancora più evidente dopo gli « scandali » cui si accennava, a seguito dei quali il giudice penale ha assolto tutti gli imputati, in quanto non applicabile la pena prevista per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale), nè risultando essere stato commesso alcun altro reato.

È per questo che, in tema di repressione della frode e corruzione sportiva, proponiamo una legge che punisca la corruzione dell'esercizio dell'attività sportiva.

I vantaggi di questo disegno di legge si possono così riassumere:

a) il reato può essere commesso da chiunque, tesserato o non tesserato; non è un reato proprio;

b) si tratta di un reato a consumazione anticipata: è irrilevante l'evento. È irrilevante, cioè, che la competizione sportiva sia turbata o il risultato alterato; è sufficiente il tentativo di corruzione;

c) a differenza della truffa, non sono necessari artifici o raggiri, basta dare, promettere o ricevere un compenso di qualsiasi natura, in denaro o no, per turbare la competizione sportiva o alterarne il risultato.

Una norma come quella sopra indicata si rende necessaria se si vuole colpire la frode e la corruzione sportiva. A parte gli

« artifici » o i « raggiri », è quasi impossibile — o comunque, molto difficile — dimostrare (come è necessario per provare il reato di truffa) che, senza la frode e la corruzione, il risultato della competizione sportiva sarebbe stato diverso, specialmente in competizioni coinvolgenti più persone (come il calcio).

Sarebbe quindi quasi impossibile dimostrare che si è raggiunto quanto ci si proponeva, manca cioè — o comunque non è provato — il nesso di causalità materiale tra condotta illecita e risultato della competizione.

Riconoscere il reato di frode o corruzione sportiva non significa, come dicevamo, negare l'autonomia del diritto sportivo e degli organi di giustizia sportiva. È possibile prevedere la contemporanea presenza del giudizio ordinario e di quello sportivo, senza necessità di sospendere quest'ultimo, e la comminazione di due tipi di punizioni, di cui la sanzione disciplinare per l'illecito sportivo, prevista dai regolamenti sportivi particolari, per alcuni aspetti prettamente tecnici, può essere pure più adatta ed efficace (esempio: la squalifica del campo, dell'atleta, eccetera).

I procedimenti, ordinario e sportivo, non si fondono, non si ostacolano e non hanno influenza l'un l'altro, perchè hanno scopi, procedure, oggetti diversi.

I procedimenti per illecito sportivo non debbono essere sospesi, anche in presenza di un procedimento penale, perchè regolamentati dalle particolari norme federali in vigore e dagli ordinamenti sportivi e perchè si tratta di procedimenti che non si svolgono dinanzi a pubblica autorità.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Chiunque per turbare il corso di una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi o per alterarne il risultato riceve per sè o per altri denaro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 10 a 50 milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chi offre o promette denaro o utilità. L'esercizio dell'azione penale non sospende l'omologazione delle gare nè l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.